

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 5 del 12 Febbraio 2023

### SOMMARIO

1. <b>GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA</b> - La Scuola Superiore della Magistratura aggiorna le linee guida sui corsi di formazione.....	2
2. <b>MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI</b> - Aggiornamenti dal Corpo Nazionale VV.F. - In vigore dal 1° marzo 2023.....	2
3. <b>TRANSIZIONE DIGITALE</b> - Nuovo piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024.....	3
4. <b>PRIVACY E PROTEZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA' DIGITALE</b> - Le nuove linee guida del Consiglio d'Europa.....	4
5. <b>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</b> - Pubblicato il decreto che fissa le misure unitarie dei canoni per l'anno 2023 - Aumento del 25.15%.....	5
6. <b>GESTIONE SEPARATA</b> - Aliquote contributive reddito per l'anno 2023 per collaboratori, figure assimilate e professionisti.....	6
7. <b>INPS e INAIL</b> - Dall' 8 febbraio sono aumentati tassi d'interesse e sanzioni.....	6
8. <b>LIBERI PROFESSIONISTI</b> - Rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per domande presentate nel 2023 - Le indicazioni dell'INPS.....	7
9. <b>PESCATORI AUTONOMI</b> - Fissate le aliquote contributive per l'anno 2023.....	8
10. <b>DURC DI CONGRUITA'</b> - Dal 1° marzo al via la procedura di alert automatico via PEC.....	8
11. <b>ART. 14, D.LGS. N. 81/2008</b> - Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza - Chiarimenti dall'INL.....	9
12. <b>LAVORO NELL'INDUSTRIA CHIMICA</b> - Le nuove linee guida INAIL per la sicurezza.....	10
13. <b>REVISORI LEGALI</b> - Adottato il programma annuale di formazione 2023 - Aggiornata la modulistica per l'accreditamento degli enti formatori.....	11
14. <b>IMPOSTA DI SOGGIORNO</b> - Dal 2022 dichiarazione solo con il modello ministeriale.....	12
15. <b>TERZO SETTORE</b> - Pubblicati gli elenchi delle OdV e APS trasmigrati iscritti per decorrenza dei termini.....	12
16. <b>AGCOM</b> - Fissati gli importi del contributo dovuto per l'anno 2023 da parte di tre categorie di operatori - Versamento entro il 1° marzo 2023.....	13
17. <b>AGCOM</b> - Fissati gli importi del contributo dovuto per l'anno 2023 da parte di altre tre categorie di operatori - Versamento entro il 1° marzo 2023.....	14
18. <b>CONTRIBUTI EMITTENTI LOCALI 2023</b> - Presentazione delle domande entro il 28 febbraio....	15
19. <b>SUPERBONUS SUGLI IMMOBILI DEGLI ETS</b> - Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate per APS, ONLUS e ODV.....	15
20. <b>PMI</b> - Condizioni e criteri per la concessione di finanziamenti agevolati da parte dei Confidi.....	16
21. <b>DAL BONUS 18ENNI ALLA CARTA CULTURA GIOVANI</b> - Possibile registrarsi dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023.....	17
22. <b>BONUS CARBURANTI AI DIPENDENTI</b> - Confermato anche per il 2023.....	17

23. <b>BONUS ACQUA POTABILE</b> - Attivato il canale telematico per l'invio delle comunicazioni per le spese sostenute nel 2022 .....	18
24. <b>TURISMO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA</b> - Al via il nuovo incentivo FRI-Tur - Domande dal 1° marzo 2023.....	19
25. <b>BANDO ISI 2022</b> - Pubblicato l'Avviso pubblico - In arrivo gli incentivi per la sicurezza sul lavoro	19
26. <b>IMPRESE FLOROVIVAISTICHE</b> - Risorse per 25 milioni di euro a sostegno dei maggiori costi energetici delle serre - Istruzioni operative dell'AGEA - Domande entro il 27 febbraio .....	20
27. <b>ISTAT</b> - Gli indici dei prezzi al consumo - Paniere dei prezzi - Anno 2023 .....	21
28. <b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> - Risorse per migrare dati e servizi al Polo Strategico Nazionale (PSN) - Pubblicato l'Avviso cloud .....	22
29. <b>NUOVA TV DIGITALE</b> - Nuove risorse per interventi di adeguamento al DVBT2.....	22
30. <b>ABBONAMENTO RAI SPECIALE</b> - Invariati i canoni per il 2023 .....	23
31. <b>ISTANZE DI RICOGNIZIONE EVENTI CALAMITOSI</b> - Esenti da imposta di bollo.....	23
32. <b>OCCHIALI DEL VIDEOTERMINALISTA</b> - A carico del datore di lavoro - Sentenza della Corte di Giustizia UE .....	24
33. <b>INTERPELLI IN MATERIA AMBIENTALE</b> .....	25
34. <b>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</b> - Pubblicato l'Avviso per la presentazione dei programmi di intervento per l'anno 2023 .....	25
35. <b>GIOVANI2030</b> - La nuova piattaforma per i giovani tra i 14 e i 35 anni .....	26
36. <b>TENTATIVI DI PHISHING</b> - L'Agenzia delle entrate invita a non aprire le mail .....	26
<b>Altre notizie in breve</b> .....	26
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	28

## **1. GESTORI DELLA CRISI D'IMPRESA - La Scuola Superiore della Magistratura aggiorna le linee guida sui corsi di formazione**

Sono state aggiornate, dalla **Scuola superiore della Magistratura (SSM)**, le **Linee guida generali** per la definizione dei corsi di formazione e aggiornamento nella materia della **crisi d'impresa e dell'insolvenza**, utili per l'iscrizione all'**albo dei gestori della crisi**.

La nuova versione del vademecum porta la data del 1° febbraio 2023, e sostituisce le Linee guida finora vigenti, datate 7 novembre 2019, alle quali la recente circolare Giustizia sui **requisiti di iscrizione** al citato albo ha fatto espresso rimando.

L'aggiornamento si è reso necessario tenuto conto di tutte le novità e modifiche che hanno interessato il D.Lgs. n. 14 del 2019 (**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**) dal novembre 2019 ad oggi.

La filosofia di fondo del nuovo Codice - si legge nell'introduzione delle nuove Linee guida - non è tuttavia mutata ed è rimasto come elemento caratterizzante il superamento della concezione punitiva legata all'istituto del fallimento, verso una visione in linea con quella diffusa nei Paesi europei, che vede prevalere l'interesse al mantenimento dell'attività economica.

Le Linee guida contengono indicazioni sui **criteri di organizzazione dei programmi dei corsi di formazione**, ai fini del raggiungimento di un'adeguata formazione, teorica e tecnica, e di un adeguato aggiornamento professionale, necessari per ricoprire gli incarichi professionali di cui all'art. 358 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

LINK:

[Per consultare il testo delle nuove Linee Guida clicca qui.](#)

## **2. MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI - Aggiornamenti dal Corpo Nazionale VV.F. - In vigore dal 1° marzo 2023**

Con **decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST)** del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile **n. 1 del 16 gennaio 2023** è stato previsto un aggiornamento della modulistica di **presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi**.

La parte di **Modulistica aggiornata ed in vigore dal 1° marzo 2023** è la seguente:

- **PIN 1 -2023** - Valutazione Progetto
- **PIN 2 -2023** - S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- **PIN 2.2 -2023** – Cert. REI – Certificazione di resistenza al fuoco
- **PIN 3 – 2023** – Rinnovo periodico
- **PIN 4 -2023** - Deroga
- **PIN 5 -2023** - Richiesta N.O.F. (Nulla Osta di Fattibilità).

Il **D.M. 7 agosto 2012**, all'articolo 11, comma 1 ha previsto l'apposita **modulistica unificata** da utilizzare per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi unitamente alla relativa documentazione da allegare, stabilita con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica.

Gli utenti e i Comandi dei Vigili del fuoco sono tenuti a adottare **obbligatoriamente e unicamente tale modulistica**, senza apportare nessuna variazione.

Lo stesso articolo 11, comma 1, ha previsto che con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la medesima modulistica possa essere modificata o integrata per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

Si tratta del **quarto aggiornamento della modulistica** di prevenzione incendi emanata successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e del D.M. 7 agosto 2012.

Questo fa seguito ai precedenti aggiornamenti disposti con i seguenti decreti:

- Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012,
- Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014 e
- Decreto DCPST n. 72 del 16 maggio 2018.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata clicca qui.](#)

### **3. TRANSIZIONE DIGITALE - Nuovo piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024**

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato l'**edizione 2022-2024** del **Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione**, il documento di indirizzo che ha l'obiettivo di guidare operativamente la trasformazione digitale declinando la strategia in materia di digitalizzazione in indicazioni operative riconducibili all'azione amministrativa delle PA.

Si tratta della **quinta edizione** di uno strumento di pianificazione che è diventato, in pochi anni, uno dei riferimenti più rilevanti per indirizzare e supportare in modo più organico ed efficace il percorso delle pubbliche amministrazioni italiane verso la transizione digitale.

Il Piano - **adottato il 22 dicembre 2022** con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale - è stato redatto in collaborazione con i principali stakeholder istituzionali quali: il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., PagoPA S.p.A. e Consip S.p.A. e ha acquisito le osservazioni della Commissione Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di ANCI e dell'Unione delle Province d'Italia.

Il Piano Triennale 2022-2024 ha mantenuto l'impostazione delle due precedenti edizioni, con la **struttura principale suddivisa in tre parti**:

- una **prima parte** composta da un'**introduzione** seguita dalla descrizione della strategia e un approfondimento sui principi guida;
- una **seconda parte** con 6 capitoli dedicati alle **componenti tecnologiche** quali i servizi digitali, i dati, le piattaforme, le infrastrutture, l'interoperabilità e la sicurezza informatica;
- una **terza parte** suddivisa in 2 capitoli che descrivono la **governance da attuare per la trasformazione digitale**.

In continuità con la precedente edizione, nell'aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale si conferma l'attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati raggiunti.

Pur mantenendo inalterata la struttura rispetto alle versioni precedenti, l'impostazione derivante dal Modello strategico e i principi guida, il nuovo Piano Triennale recepisce in maniera sempre più estesa i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): nel Piano Triennale sono infatti presenti il riferimento ai target e alle linee di azione del PNRR, oltre all'indicazione degli Investimenti e degli Avvisi pubblicati, soprattutto nell'ambito della Missione 1.

Contestualmente alla pubblicazione del Piano triennale - con la collaborazione di Formez PA - AGID ha organizzato un **ciclo di 3 webinar** dedicati per approfondire contenuti e novità del documento e di conoscere gli adempimenti richiesti nel triennio alle amministrazioni. I webinar rappresentano un'occasione di confronto e partecipazione anche con le amministrazioni che hanno contribuito alla definizione delle diverse attività.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Piano triennale per l'informatica nella P.A. clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul ciclo di webinar dedicati al Piano triennale clicca qui.](#)

#### **4. PRIVACY E PROTEZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA' DIGITALE - Le nuove linee guida del Consiglio d'Europa**

In occasione della Giornata della protezione dei dati, celebrata ogni anno il 28 gennaio, la Presidente del Comitato consultivo della "**Convenzione 108**" del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati, Elsa Mein, ha sottolineato la necessità che gli **schemi e i sistemi di identità digitale nazionali rispettino**, sempre più diffusi in tutto il mondo, **devono essere applicati nel rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione alla protezione della privacy e dei dati personali.**

Il Comitato consultivo della Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale ha così **lanciato l'allarme** con l'intenzione di arginare una minaccia che, a fronte dei vantaggi derivanti dall'identità digitale, pone rischi, durante la verifica dell'autenticità, proprio sui diritti umani.

Ricordiamo che la **Convenzione 108** è stata adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il **28 gennaio 1981** ed è entrata in vigore dal 1985.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione n. 108 con **legge 21 febbraio 1989, n. 98.**

La Convenzione 108 nasce al fine di **tutelare le persone dai rischi connessi all'abuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, sia nel settore pubblico che in quello privato.

In particolare, si legge all'art. 1: "*Scopo della presente Convenzione è quello di garantire, sul territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, **il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali**, e in particolare del suo diritto alla vita privata, in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano («protezione dei dati»).*"

La Convenzione, aggiornata nel 2018 con il protocollo di emendamento e ridenominata "**Convenzione 108+**", rappresenta l'unico **strumento internazionale giuridicamente vincolante per proteggere la privacy dei dati personali** e conta 55 contraenti e 36 osservatori e mira ad affrontare le sfide che derivano dall'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'emendamento è già stato ratificato da 21 Stati ad oggi (inclusa l'Italia che lo ha fatto con **legge n. 60 del 22 aprile 2021**), e altri 22 lo hanno firmato con l'obiettivo di ratificarlo a loro volta.

La Convenzione 108 svolge un ruolo fondamentale nel diffondere il "**modello europeo di protezione dei dati**" a livello mondiale, essendo spesso utilizzata come fonte di ispirazione dai Paesi che intendono adottare nuove normative in materia di rispetto della vita privata o armonizzare quelle già esistenti con gli standard internazionali.

I nuovi sviluppi imposti dalla tecnologia richiedono una costante modernizzazione. Di qui le nuove linee guida che, codificati i principi da assicurare per **garantire il rispetto della dignità umana**, richiedono la previsione di obblighi che sin dalla progettazione dei sistemi e dei software assicurino la privacy. Necessario, inoltre, **definire con attenzione la nozione di identità nazionale digitale** e intervenire per **prevenire possibili violazioni della tutela dei dati personali** nonché di altri diritti, tenendo conto che gli individui non sono solo dati.

Negli Stati si è raggiunto un alto livello di integrazione dei sistemi di identità, come la registrazione obbligatoria delle SIM mobili su base biometrica e l'integrazione dei sistemi nazionali di identità digitale in altri sistemi, inclusi quelli di sorveglianza dei veicoli, il riconoscimento facciale o i sistemi di verifica facciale e proprio questi sviluppi impongono un approccio precauzionale che porti a **valutare l'impatto sui diritti umani sin dalla progettazione dei sistemi**.

Il Comitato consultivo, che rappresenta tutte le parti contraenti della Convenzione, ha **pubblicato le nuove linee guida** per assistere i governi e altri attori coinvolti nell'istituzione e nella gestione dei sistemi che elaborano una varietà di dati personali al fine di certificare l'autenticità della "identità giuridica" di una persona di fronte alla legge e allo Stato. Le linee guida mirano ad applicare i principi e le disposizioni della Convenzione modernizzata sulla protezione dei dati, Convenzione 108+.

LINK:

[Per consultare le nuove linee guida sull'identità digitale nazionale clicca qui.](#)

## **5. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Pubblicato il decreto che fissa le misure unitarie dei canoni per l'anno 2023 - Aumento del 25.15%**

Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, **per l'anno 2023**, applicando l'adeguamento del **+25.15%** alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022.

La **misura minima di canone**, prevista dal comma 4, dell'articolo 100, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di **euro 2.698,75** è aggiornata a **euro 3.377,50** a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Lo ha stabilito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il **decreto 30 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023.

Si ricorda che l'importo di euro 2.698,75 era stato fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'art. 1, comma 4 del D.M. 13 dicembre 2021.

Lo stesso decreto all'articolo 1, comma 5, ha disposto che la misura minima di euro 2.698,75 si doveva applicare *"alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo"*.

Analogamente, **la misura minima di euro 3.377,50 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone dovesse risultare inferiore al citato limite minimo**.

Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle **concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023**.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorchè rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023.

Si tratta dell'aumento più elevato mai avvenuto. Per l'anno 2022, il D.M. 13 dicembre 2021 aveva applicato l'adeguamento del 7,95% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2021.

L'aumento per il 2023 è stato calcolato facendo la media sul paniere Istat tra i prezzi al consumo e i prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

Tenendo conto degli indici comunicati da ISTAT, relativi al periodo settembre 2021 - settembre 2022, dei **prezzi al consumo** per le famiglie di operai ed impiegati (+8,6%) e dei prezzi alla **produzione dei prodotti industriali** (+41,7%), la media per la rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2023, è pari a + 25,15%.

Di conseguenza, come disposto all'articolo 1, le **misure unitarie** dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per il 2023, applicando questo valore di adeguamento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le tabelle con gli importi per l'anno 2023 clicca qui.](#)

## **6. GESTIONE SEPARATA - Aliquote contributive reddito per l'anno 2023 per collaboratori, figure assimilate e professionisti**

**Per l'anno 2023** l'aliquota contributiva e di computo per i **collaboratori e le figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è **pari al 33%**.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- **0,50%**, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla **maternità**, agli assegni per il nucleo familiare e alla **malattia**, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- **0,22%**, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- **1,31%**, in materia di DIS-COLL.

**Per l'anno 2023** le aliquote previste per i **lavoratori autonomi**, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%;
- aliquota aggiuntiva pari a 0,51%.

Per i soggetti **già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie**, per l'anno 2023, l'aliquota è confermata al **24%**, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 12/2023 clicca qui.](#)

## **7. INPS e INAIL - Dall' 8 febbraio sono aumentati tassi d'interesse e sanzioni**

A seguito della decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023, la Banca centrale europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, a decorrere dall' 8 febbraio 2023, è **pari al 3%**.

Per effetto di tale decisione - **a decorrere dall' 8 febbraio 2023** - il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

- **9,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;**
- **8,50% misura delle sanzioni civili.**

**1)** Con la **circolare n. 5 del 6 febbraio 2023**, l'**INAIL** ha preso atto di tale decisione e ha provveduto ad aggiornare i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili - **a decorrere dall' 8 febbraio 2023** - a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori, fornendo, al contempo, alcune precisazioni.

Il **pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori** comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, **maggiorato di 6 punti**.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una **sanzione civile**, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema **maggiorato di 5,5 punti**, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

A decorrere dall'8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all'8,5% nelle seguenti ipotesi:

- a) **mancato o ritardato pagamento di contributi o premi**, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- b) **evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero**, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema";
- c) **mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze** connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Nei confronti delle **aziende sottoposte a procedure concorsuali**, le sanzioni civili possono essere **ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali**, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

**2)** Analogamente, l'**INPS**, con la **circolare n. 17 dell' 8 febbraio 2023**, ha preso atto della decisione della Banca centrale europea e ha emanato istruzioni in merito all'applicazione della nuova misura del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 5/2023 e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 17/2023 clicca qui.](#)

## **8. LIBERI PROFESSIONISTI - Rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per domande presentate nel 2023 - Le indicazioni dell'INPS**

Nella **circolare n. 15 del 7 febbraio 2023**, l'INPS si occupa della **ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti**, con riferimento alla rateizzazione degli oneri per le domande presentate nel 2023.

I **piani di rateizzazione** degli oneri di **ricongiunzione**, relativi a domande presentate nel corso del 2023, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della L. n. 45/1990, **devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle Tabelle allegate alla circolare.**

Il pagamento dell'onere di ricongiunzione, infatti, può essere effettuato **ratealmente** con la **maggiorazione di un interesse annuo** composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2022, è stato pari a +8,1%.

Con la presente circolare l'INPS fornisce le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (**Allegato n. 1**) e riporta le seguenti due tabelle:

- la **Tabella I/2023** relativa all'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell'8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (**Allegato n. 2**);

- la **Tabella II/2023** relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dell'8,1% (**Allegato n. 3**).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 15/2023 e dei suoi tre allegati clicca qui.](#)

## **9. PESCATORI AUTONOMI - Fissate le aliquote contributive per l'anno 2023**

Con la **circolare n. 16 del 7 febbraio 2023**, l'INPS ha comunicato le **aliquote aggiornate** applicabili ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, ricordando anche le modalità e i termini per il versamento della contribuzione **per l'anno 2023**.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del **+8,1%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.

La circolare stabilisce che, per l'anno 2023:

- nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma **nella misura del 14,90%**;
- il contributo mensile per l'anno 2023, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è **pari a 111,76 euro**.

L'INPS ricorda, inoltre, che le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

A decorrere dal periodo gennaio 2021, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura del **44,32%**.

Conseguentemente nell'anno 2023 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura **pari a 62,23 euro**.

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo, che deve essere effettuato in **rate mensili** aventi scadenza **il giorno 16 di ogni mese**.

L'Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno 2023.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 16/2023 clicca qui.](#)

## **10. DURC DI CONGRUITA' - Dal 1° marzo al via la procedura di alert automatico via PEC**

A decorrere dal prossimo **1° marzo 2023**, per tutti i cantieri pubblici e privati, entrerà a regime la **procedura di alert automatica** per ricordare l'obbligo di DURC per le imprese affidatarie e **committenti di lavori edili**, relativo alla **verifica della congruità** dei costi per la manodopera nei cantieri edili.

Lo prevede un accordo, siglato il 7 dicembre 2022 tra le parti sociali nazionali del settore edile: Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai Edilizia, Confapi, Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Ricordiamo che il sistema per verificare la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (c.d. "**DURC di congruità**"), introdotto dall'**articolo 8, comma 10-bis del**



**D.L. n. 76/2020** (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020 e successivamente regolato dal **D.M. n. 143 del 25 giugno 2021**, si applica per denunce di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente **a decorrere dal 1° novembre 2021** (come precisato dall'Istituto Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 5223 del 19 luglio 2021).

L'obiettivo del provvedimento è **combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia** e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa.

Le regole sul DURC di congruità **si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70mila euro**, ma non alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono state adottate delle ordinanze specifiche.

L'attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Per ogni categoria di lavori, sono indicati degli **indici minimi di congruità**.

Le Casse Edili analizzano i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi agli indici minimi, rilasciano il DURC di congruità.

In caso di dati contrastanti, le Casse Edili invitano le imprese alla regolarizzazione entro 15 giorni.

Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'attestazione di congruità può essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento.

Con il **nuovo accordo siglato lo scorso dicembre**, viene previsto che, dopo la presentazione della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, viene generata una PEC per informare che l'opera è soggetta alla verifica di congruità.

Per i **lavori pubblici**, la PEC ricorda al committente di **richiedere la congruità al momento dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori**, prima di procedere al saldo finale, e all'impresa affidataria di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità.

Per i **lavori privati**, la PEC ricorda all'impresa affidataria di **dimostrare la congruità prima dell'erogazione del saldo finale del committente**.

Saranno soggetti alla procedura di alert tutti i cantieri che risultino **aperti alla data del 1° marzo 2023**.

Per i cantieri **conclusi entro il 28 febbraio 2023** (con DNL presentata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili rilasceranno la congruità anche a fronte di un'autodichiarazione dell'impresa.

LINK:

[Per consultare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla procedura informativa di alert clicca qui.](#)

## **11. ART. 14, D.LGS. N. 81/2008 - Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza - Chiarimenti dall'INL**

**La microimpresa che occupa un lavoratore "in nero" e viola norme prevenzionistiche può incorrere nella sospensione dell'attività imprenditoriale.**

Nonostante il D.Lgs. n. 81/2008, all'articolo 14, comma 4, disponga che i **provvedimenti di blocco temporaneo delle attività** "per le ipotesi di lavoro irregolare **non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa**", gli stessi **vanno adottati in presenza di "gravi violazioni di natura prevenzionistica**, compresa la mancanza del DVR (documento valutazione rischi) o della nomina del RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione).

A precisarlo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la **nota protocollare n. 162 del 24 gennaio 2023**, redatta d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Ispettorato osserva preliminarmente che i provvedimenti di sospensione "per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa".

Tale eccezione - la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione - **è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.**

Pertanto, la sospensione non troverà applicazione soltanto nel caso in cui, pur essendo presente sul luogo di lavoro un lavoratore in nero, questo è l'unico dipendente **e non sussistono altre violazioni delle norme sulla sicurezza.**

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 146/2021, successivamente convertito dalla L. n. 215/2021, ha modificato l'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 14 attualmente prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell'unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

- a) impiego di personale in misura **pari o superiore al 10%** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell'accesso ispettivo, **senza preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come **lavoratori autonomi occasionali** in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- b) **gravi violazioni** della disciplina in materia di **tutela della salute e della sicurezza** sul lavoro individuate dall'Allegato I del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 (recante "*Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14*").

In buona sostanza – secondo l'Ispettorato – l'eccezione che preserva le aziende dalla sospensione delle attività **non trova applicazione** qualora **siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica** indicate nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 - ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP - da sole sufficienti a giustificare l'adozione del **provvedimento cautelare.**

L'Ispettorato infine ricorda che nel caso in cui non sia adottato il provvedimento cautelare in applicazione della deroga in questione, "*il personale ispettivo dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore fino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo sanzionatorio*".

LINK:

[Per consultare il testo della nota dell'INL n. 162/2023 clicca qui.](#)

## **12. LAVORO NELL'INDUSTRIA CHIMICA - Le nuove linee guida INAIL per la sicurezza**

INAIL ha reso disponibile un nuovo volume di istruzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro. Si tratta in particolare delle "**Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica**", che rappresentano uno strumento utile per la **diffusione della cultura della salute e della sicurezza** e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Le Linee di indirizzo vogliono fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un **supporto operativo funzionale all'adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Le imprese avranno in tal modo la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo **standard UNI ISO 45001:2018** (dal titolo "**Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso**", pubblicata da UNI e in vigore dal 12 marzo 2018) e, grazie al contributo presente nell'appendice A, di adottare un **modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti**, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, che rispetti i requisiti previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il volume clicca qui.](#)

### **13. REVISORI LEGALI - Adottato il programma annuale di formazione 2023 - Aggiornata la modulistica per l'accreditamento degli enti formatori**

**1)** Con **determina del Ragioniere generale dello Stato del 6 febbraio 2023, Prot. n. 21513** è stato adottato il **programma annuale di formazione 2023 per i revisori legali dei conti**.

Le materie elencate nel programma tengono conto di alcune novità recentemente intervenute; i corsi erogati dagli enti di formazione dovranno riguardare tali materie ai fini del valido assolvimento dell'obbligo formativo a carico dei revisori legali dei conti, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

L'impianto della nuova offerta formativa risulta fundamentalmente immutato rispetto agli anni precedenti confermando la netta prevalenza di contenuti afferenti le **materie caratterizzanti la revisione legale** (Gestione del rischio e controllo interno, Principi di revisione nazionale e internazionali, Disciplina della revisione legale, Deontologia professionale ed indipendenza, Tecnica professionale della revisione) rispetto alle materie non caratterizzanti.

Tra le materie non caratterizzanti, il Ministero segnala l'importanza dell'approfondimento delle tematiche relative alla **rendicontazione sulla sostenibilità**, oggetto della Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda l'informativa sulla sostenibilità delle imprese.

Tale trattazione – si legge nella premessa - costituisce argomento di **assoluta attualità**, in linea peraltro con il "*Green Deal*" emanato dalla Commissione europea, ovvero con la definizione di una strategia comune costituita da una serie di misure, anche in materia finanziaria, atte a rendere più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei.

Relativamente alle novità normative riguardanti il **codice della crisi d'impresa** e in particolare quelle risultanti dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, il Ministero fa presente che esse transitano nell'ambito della materia "Disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza".

Sempre in tema di novità, viene evidenziata l'introduzione del **nuovo codice italiano di etica e indipendenza dei revisori**, in corso di prossima adozione.

Infine, nell'anno 2023 il Ministero intende introdurre, innovando rispetto ai programmi degli anni precedenti, alcuni temi di maggior rilievo relativi alla **contabilità pubblica e alla fiscalità di impresa**, anche per rispondere alle esigenze di quei professionisti che hanno necessità di un aggiornamento diversificato. L'inserimento di tali temi nel programma dovrà in ogni caso evitare di ridurre l'offerta formativa in relazione ad altre materie che, seppure non caratterizzanti, restano comunque rilevanti.

**2)** Con un comunicato stampa del 9 febbraio 2023, la Ragioneria Generale dello Stato, Sezione Revisori Legali, ha informato che, ai fini **dell'accreditamento per la formazione continua dei revisori**, è disponibile la **modulistica, aggiornata al programma annuale 2023**, adottato con determina del 6 febbraio 2023, Prot. 21513.

Ne comunicato viene rilevato che la legge non prevede particolari termini di presentazione delle istanze di accreditamento in relazione a ciascun periodo annuale di formazione, pertanto le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno formativo e l'elenco dei soggetti accreditati è di conseguenza soggetto a un aggiornamento continuo.

E' necessario, tuttavia, che le relative istanze pervengano in tempi comunque compatibili con la realistica possibilità di tenere i corsi entro la fine dell'anno formativo di riferimento.

L'elenco degli enti accreditati, contenente la denominazione e il sito *internet*, sarà pubblicato nella sezione della Revisione legale del sito della Ragioneria Generale dello Stato.

LINK:

[Per consultare il testo della determina n. 21513/2023 e del programma annuale di formazione 2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'accreditamento società/enti e per scaricare il modello di istanza di accreditamento clicca qui.](#)

## **14. IMPOSTA DI SOGGIORNO - Dal 2022 dichiarazione solo con il modello ministeriale**

La **presentazione del modello ministeriale** rappresenta l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo relativo all'imposta di soggiorno **per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021**, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei Comuni del corretto adempimento dell'imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale.

Lo ha chiarito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con la **risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023**.

In particolare sono stati chiesti chiarimenti in merito all'obbligo dichiarativo relativo all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata **cumulativamente** ed esclusivamente in via telematica **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022.

Con le FAQ (risposte n. 8 e n. 9, pubblicate il 19 settembre 2022) il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, considerato che l'**anno 2022** costituisce il **primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo** mediante presentazione del **modello ministeriale**, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune, seguendo le indicazioni prescritte dal Comune stesso, **non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale**.

Al di fuori di tale caso, il contribuente dovrà **utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione**.

Dunque, per la dichiarazione annuale dei dati dell'imposta di soggiorno incassata e riversata al Comune nel 2022, i gestori delle strutture ricettive, in quanto qualificabili come agenti contabili dovranno utilizzare solo il **nuovo modello ministeriale** che di fatto andrà a sostituire il Conto di Gestione Modello 21 (D.P.R. 194/1996).

La presentazione dei dati annuali del 2022 **dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2023**, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzabili dopo aver acceduto alla propria area riservata.

Si ricorda che la dichiarazione relativa al 2020 doveva essere presentata unitamente a quella riguardante il 2021, entro il 30 giugno 2022.

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 1/D/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 29 aprile 2022 e scaricare il modello di dichiarazione con le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche clicca qui.](#)

## **15. TERZO SETTORE - Pubblicati gli elenchi delle OdV e APS trasmigrati iscritti per decorrenza dei termini**

Il **23 novembre 2021** ha avuto inizio la **fase di trasmigrazione dei dati** degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle OdV e delle APS verso il nuovo RUNTS.

Il **21 febbraio 2022** è il termine (90 giorni) entro il quale **le Regioni e le Province autonome** avrebbero dovuto comunicare telematicamente al RUNTS i dati delle OdV e delle APS che risultavano iscritte nei rispettivi registri al 22 novembre 2021, compresi gli atti costitutivi e statuti.

Il **7 novembre 2022** (considerato che il 5 e 6 cadono di sabato e domenica) è il termine (180 giorni) entro il quale l'**Ufficio competente** era tenuto a **verificare per ogni ente la sussistenza dei**

**requisiti** previsti per l'iscrizione al Registro unico (art. 54, D.Lgs. n. 117/2017; artt. 31-33 D.M. 15 settembre 2020).

Da tener presente che il calcolo dei 180 giorni va considerato al netto di **eventuali sospensioni o interruzioni** predisposte dagli uffici del RUNTS e della **sospensione legislativa** (dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022) intervenuta ai sensi dell'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. n. 122 del 4 agosto 2022.

L'inutile decorso del suddetto termine senza che l'ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, determina - in applicazione del principio generale **del silenzio-assenso** ex art. 20 della L. 241/1990, e, in analogia con quanto previsto a regime dagli artt. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) - l'effetto dell'**iscrizione dell'ente al RUNTS nella sezione OdV o APS** e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica, in continuità con quella posseduta per effetto dell'iscrizione nei pregressi registri di provenienza dei dati comunicati mediante trasmigrazione.

Pertanto, **a decorrere dal 7 novembre 2022** risultano iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) **le OdV e le APS per le quali i competenti uffici del RUNTS non hanno avviato l'anzidetto procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico.**

Al fine di rendere conoscibile tale iscrizione, il Ministero del lavoro ha finora **pubblicato quattro elenchi di OdV/APS iscritte al RUNTS per silenzio-assenso.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare i quattro elenchi finora pubblicati degli enti trasmigrati ed iscritti per decorrenza dei termini clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le circolari e gli orientamenti ministeriali sul Codice del Terzo settore clicca qui.](#)

## **16. AGCOM - Fissati gli importi del contributo dovuto per l'anno 2023 da parte di tre categorie di operatori - Versamento entro il 1° marzo 2023**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2023, **tre delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), tutte del 24 novembre 2022**, che stabiliscono rispettivamente misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023:

- a) dai soggetti che operano nel settore delle **comunicazioni elettroniche (delibera n. 409/22/CONS)**;
- b) dai soggetti che operano nel settore dei **servizi media**, esercenti attività di audiovisivo, radiotelevisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale (**delibera n. 410/22/CONS**);
- c) dai soggetti che operano nel settore dei **servizi postali (delibera n. 411/22/CONS)**.

**L'importo del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti indicati alla lettera a)** deve essere calcolato applicando l'aliquota contributiva del **1,4 per mille** ai ricavi realizzati nel territorio italiano derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche.

**L'importo del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti indicati alla lettera b)** deve essere calcolato applicando l'aliquota contributiva del **2 per mille** ai ricavi realizzati nel territorio italiano derivanti dalla fornitura di servizi media.

**L'importo del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti indicati alla lettera c)** deve essere calcolato applicando l'aliquota contributiva del **1,5 per mille** ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale.

Il versamento del contributo deve essere **eseguito entro il 1° marzo 2023**, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**Non sono tenuti al versamento del contributo** i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.

**Entro il 1° marzo 2023** i soggetti indicati sopra sono tenuti a dichiarare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo dovuto, utilizzando esclusivamente il modello telematico «**Contributo Agcom - Anno 2023**» approvato con **delibera n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022**.

Il modello telematico dovrà essere trasmesso **esclusivamente attraverso i servizi telematici** esposti nella sezione dedicata del portale [www.impresainungiorno.gov](http://www.impresainungiorno.gov).

**Non sono tenuti a presentare la dichiarazione** i soggetti il cui ricavo complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo delle delibere clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il modello "Contributo AGCOM - Anno 2023" clicca qui.](#)

### **17. AGCOM - Fissati gli importi del contributo dovuto per l'anno 2023 da parte di altre tre categorie di operatori - Versamento entro il 1° marzo 2023**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023, **tre delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), tutte del 24 novembre 2022**, che stabiliscono rispettivamente misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023:

- a) dai soggetti che operano nel settore dei **servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line (delibera n. 412/22/CONS)**;
- b) dai **fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video (delibera n. 413/22/CONS)**;
- c) dai soggetti che operano nel settore del **diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (delibera n. 414/22/CONS)**.

L'importo del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti indicati alla lettera a) deve essere calcolato applicando l'aliquota contributiva del **2 per mille** dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line.

L'importo del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti indicati alla lettera b) deve essere calcolato applicando l'aliquota contributiva del **2 per mille** dei servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano.

L'importo del contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti indicati alla lettera c) deve essere calcolato applicando l'aliquota contributiva del **2 per mille** dei ricavi realizzati nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale.

Il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**Non sono tenuti al versamento del contributo** i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2022.

**Entro il 1° marzo 2023** i soggetti indicati sopra sono tenuti a dichiarare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo dovuto, utilizzando esclusivamente il modello telematico «**Contributo Agcom - Anno 2023**» approvato con delibera n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022.

Il modello telematico in questione dovrà essere trasmesso **esclusivamente attraverso i servizi telematici** esposti nella sezione dedicata del portale [www.impresainungiorno.gov](http://www.impresainungiorno.gov).

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo delle delibere clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il modello "Contributo AGCOM - Anno 2023" clicca qui.](#)

## **18. CONTRIBUTI EMITTENTI LOCALI 2023 - Presentazione delle domande entro il 28 febbraio**

Con **Avviso del 16 gennaio 2023**, pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, è stato reso noto che **dal 1° al 28 febbraio 2023** è possibile presentare la **domanda per la concessione del contributo 2023 attraverso la piattaforma SICEM**.

L'iter amministrativo per l'erogazione dei contributi è subordinato alla disponibilità dello stanziamento.

Il Ministero raccomanda la coerenza dei dati inseriti nei requisiti di ammissione e nei criteri di valutazione relativi a dipendenti/giornalisti e ricorda che tutte le società, sia commerciali che comunitarie, devono **attestare la regolarità previdenziale**.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

LINK:

[Per accedere all'Avviso e consultare le istruzioni per la compilazione della domanda clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma SICVEM clicca qui.](#)

## **19. SUPERBONUS SUGLI IMMOBILI DEGLI ETS - Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate per APS, ONLUS e ODV**

Con la **circolare n. 3/E dell' 8 febbraio 2023**, l'Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti sulle modalità applicative del comma 10-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020.

La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico, le spese sostenute dalle sole:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),**
- **organizzazioni di volontariato (OdV),**
- **associazioni di promozione sociale (APS)** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Non riguarda quindi tutti gli Enti del Terzo settore, ma solamente le ONLUS, OdV e APS.

L'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e la conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), comporta una sostanziale continuazione della operatività di questi enti, che acquisiscono formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, **non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus**,

L'applicazione del comma 10-bis in commento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- **deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS** che si occupa di **servizi socio-sanitari**, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, **devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in**

**data certa**, anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 3/E/2023 clicca qui.](#)

## **20. PMI - Condizioni e criteri per la concessione di finanziamenti agevolati da parte dei Confidi**

L'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022 dispone che i Confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54 della L. n. 147/2013 per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.

La disciplina dei "confidi" e dell' "attività di garanzia collettiva dei fidi" è dettata dall'articolo 13 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003.

Per "confidi", si intendono i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Per "attività di garanzia collettiva dei fidi", si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Con **decreto 9 dicembre 2022** del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2023, sono stati definiti le condizioni e i criteri per la concessione di questi finanziamenti.

In particolare il decreto - in osservanza delle disposizioni che riconoscono ai confidi la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, per concedere, **oltre a garanzie** e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, **finanziamenti agevolati a PMI operanti in tutti i settori economici** - individua le condizioni e i criteri per **l'attuazione delle disposizioni**, nonché gli specifici **requisiti economico-patrimoniali e organizzativi** che i confidi minori devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

Il decreto, all'articolo 3, dispone che i confidi possono concedere, alle PMI operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, **non è superiore a euro 100.000,00;**
- b) la quota parte del finanziamento agevolato, concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, **non è superiore all'ottanta per cento dell'importo del finanziamento;**
- c) sono regolati a un **tasso di interesse pari a zero;**
- d) il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al **cinque per cento** dell'ammontare delle risorse assegnate al confidi.

I Confidi minori che intendono concedere i finanziamenti agevolati devono, secondo quanto stabilito all'articolo 6 del decreto, presentare **istanza di autorizzazione** e possedere i seguenti **requisiti economico-patrimoniali e organizzativi**:

- a) **patrimonio netto**, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non inferiore ad euro 3.000.000,00;
- b) **indicatore di adeguatezza patrimoniale**, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, non inferiore al quindici per cento;
- c) **adozione e pubblicazione sul proprio sito web** di un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nello schema reso disponibile.

Il decreto stabilisce altresì le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione nonché quelle di revoca e sospensione dell'autorizzazione a concedere finanziamenti agevolati.



LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

## **21. DAL BONUS 18ENNI ALLA CARTA CULTURA GIOVANI - Possibile registrarsi dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023**

### ***SEI DEL 2003?***

Se ti sei registrato entro il 31 agosto 2022 sull'apposito sito (**18App**), hai tempo per spendere il tuo bonus cultura da 500 euro **fino al 28 febbraio 2023**.

### ***SEI DEL 2004?***

**Dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023** puoi registrarti con SPID o CIE e ottenere il tuo Bonus Cultura di 500 euro per acquistare:

- biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;
- musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- corsi di teatro, musica e lingue straniere.

**Per spendere il bonus hai tempo fino al 30 aprile 2024.**

I criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) sono state dettate con il **Decreto del Ministero della Cultura n. 184 del 26 settembre 2022**.

Dunque, **dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica** dedicata (in corso di aggiornamento) per avere, **per l'ultimo anno**, il bonus 18enni.

Per effetto del disposto di cui all'**articolo 1, comma 630, della L. n. 197/2022** (*Legge di bilancio 2023*) - che interviene sull'art. 1, commi 357 e 358 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - a decorrere dal 2023 la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. "18app") viene sostituita con due nuovi strumenti:

- a) la «**Carta della cultura Giovani**», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei **familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro**, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
- b) la «**Carta del merito**», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati **con una votazione di almeno 100 centesimi**, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Le due Carte **saranno cumulabili** e saranno concesse nel rispetto del **limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica e procedere alla registrazione clicca qui.](#)

## **22. BONUS CARBURANTI AI DIPENDENTI - Confermato anche per il 2023**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio **2023** al 31 dicembre **2023**, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

È quanto prevede l'**articolo 1, comma 1 del D.L. n. 5 del 14 gennaio 2023**, che nella sostanza proroga una misura già introdotta per l'anno 2022 dall'articolo 2 del D.L. n. 21/2022 (c.d. "*Decreto Ucraina*"), successivamente convertito dalla L. n. 51/2022.

In sostanza, **anche per il 2023**, viene concessa alle aziende private la possibilità (non l'obbligo) di erogare **buoni carburante a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente**.

Da tener presente che non è stato stabilito alcun tetto relativo al reddito per poter rientrare tra i possibili beneficiari.

Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l'acquisto di carburanti **per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023**, importo che non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR.

Sono destinatari della misura i **lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato senza alcun limite di reddito.

Il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento *ad personam* e senza necessità di accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Pertanto, anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l'eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 euro annui con la conseguenza che il "plafond" massimo per l'anno 2023 per l'acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.

I buoni potranno essere **riconosciuti ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024** e fruiti anche in un momento successivo.

Salvo ulteriori indicazioni, possono ritenersi ancora valide le indicazioni a suo tempo fornite dall' Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 27/E del 14 luglio 2022**.

La circolare, in particolare, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 15 luglio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 27/E/2022 clicca qui.](#)

### **23. BONUS ACQUA POTABILE - Attivato il canale telematico per l'invio delle comunicazioni per le spese sostenute nel 2022**

E' attivo **dal 1° al 28 febbraio 2023** il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate per l'invio delle **comunicazioni per richiedere il bonus acqua potabile per le spese sostenute nel 2022**.

Ricordiamo che l'articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto un credito d'imposta nella misura del **50%** delle **spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023** per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese agevolabili va comunicato all'Agenzia delle Entrate **tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell'anno successivo** al quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

I criteri e modalità di applicazione e fruizione del bonus, al fine del rispetto del limite di spesa previsto (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2023), sono stati individuati con **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021**, successivamente modificato con il provvedimento n. 28334/2022 del 28 gennaio 2022.

Con **risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022**, l'Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24: "**6975**" denominato "**CREDITO D'IMPOSTA**

PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178'

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di comunicazione dal sito dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

## **24. TURISMO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA - Al via il nuovo incentivo FRI-Tur - Domande dal 1° marzo 2023**

Dal 30 gennaio è aperta la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e gestita da INVITALIA, con la partecipazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), **per favorire e potenziare le strutture ricettive, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.**

Con una **dotazione complessiva di 1 miliardo e 380 milioni di euro**, parte il nuovo incentivo per favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all'aria aperta).

Si chiama **FRI-Tur (Fondo Rotativo Imprese del Turismo)**, promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia con la partecipazione di Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

L'incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell'ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo.

Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all'aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Due le **forme di agevolazione:**

- **contributo diretto alla spesa**, concesso dal Ministero del Turismo, e un
- **finanziamento agevolato**, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a INVITALIA.

Il **40% delle risorse stanziato** per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Le agevolazioni possono essere **concesse fino al 31 dicembre 2023**, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.

**I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.**

**Il via alle domande è fissato per l'1 marzo 2023**, mentre già dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di INVITALIA è accessibile per scaricare la documentazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del turismo clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

## **25. BANDO ISI 2022 - Pubblicato l'Avviso pubblico - In arrivo gli incentivi per la sicurezza sul lavoro**

In data 1° Febbraio 2023, l'INAIL ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'Avviso pubblico ISI 2022, rinnovando il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Bando ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il **miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori** rispetto alle condizioni preesistenti, e

- incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'**acquisto di nuovi macchinari** e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti,
- **migliorare il rendimento e la sostenibilità globali** e, in concomitanza,
- conseguire la **riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico** o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Della pubblicazione dell'Avviso ne è stata data notizia con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022**.

Sul portale INAIL - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una **procedura informatica** che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, **esclusivamente, in modalità telematica**, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso ISI 2022, **entro il 21 febbraio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito dell'INAIL clicca qui.](#)

## **26. IMPRESE FLOROVIVAISTICHE - Risorse per 25 milioni di euro a sostegno dei maggiori costi energetici delle serre - Istruzioni operative dell'AGEA - Domande entro il 27 febbraio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022, il **decreto 19 ottobre 2022** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: "Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche".

Il presente decreto **definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»**, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del D.L. n. 21/2022, convertito dalla L. n. 51/2022 e dall'art. 19, comma 1 D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022.

**Risorse per 25 milioni di euro**, per alleggerire l'impatto dei maggiori costi energetici delle serre per la produzione di fiori e piante da parte delle imprese florovivaistiche.

«**Soggetti beneficiari**» sono le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici ATECO:

- 1.19.1 - limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2 - coltivazione di fiori in colture protette;
- 1.30 - limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

«**Soggetto gestore**» è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il contributo verrà concesso, a sovvenzione diretta, alle imprese florovivaistiche che abbiano sostenuto **nel periodo marzo-agosto 2022** costi superiori di almeno il 30% rispetto a quelli sostenuti nello stesso periodo dello scorso anno, per la gestione delle attività produttive, svolte essenzialmente in serra, per l'acquisto di energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.

Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, secondo modalità, anche di tipo precompilato, definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'AGEA, in data 19 dicembre 2022, ha emanato le **Istruzioni operative n. 118**, recante "*Disposizioni relative alle modalità di concessione del sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche ai sensi del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 n. 532191. CAMPAGNA 2022*".

Le presenti istruzioni operative dispongono le **modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto degli interventi a favore delle imprese florovivaistiche**.

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 25 gennaio 2023 entro e non oltre il 27 febbraio 2023**. Alla domanda dovranno essere allegata la documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 5 del decreto in commento.

Nelle istruzioni viene ricordato che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il **codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico"**, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 19 ottobre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo delle Istruzioni operative n. 118 dell'AGEA clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo di domanda clicca qui.](#)

## **27. ISTAT - Gli indici dei prezzi al consumo - Paniere dei prezzi - Anno 2023**

Ogni anno, l'ISTAT rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d'indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione.

Nel 2023 le novità più rilevanti sono di natura metodologica e riguardano l'utilizzo di nuove tecniche di cattura automatica (web scraping) dei prezzi del trasporto aereo e l'impiego della banca dati IQVIA per i prodotti farmaceutici, a vantaggio dell'efficienza della rilevazione e dell'accuratezza delle stime degli indici per questi prodotti.

Nel paniere del 2023 utilizzato per il calcolo degli indici NIC (per l'intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.885 prodotti elementari (1.772 nel 2022), raggruppati in 1.061 prodotti, a loro volta raccolti in 423 aggregati.

Per il calcolo dell'indice IPCA (armonizzato a livello europeo) il paniere comprende 1.906 prodotti elementari (1.792 nel 2022), raggruppati in 1.080 prodotti e 427 aggregati.

I prodotti, rappresentativi dell'evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, che entrano nel paniere 2023 sono: la **Visita medica sportiva** (libero professionista), la **Riparazione smartphone** e le **Apparecchiature audio intelligenti**.

Tra i prodotti a rilevazione tradizionale che rappresentano consumi consolidati, entrano nel paniere, il **Tonno di pescata** e i **Rombi di allevamento** (tra i Pesci freschi di mare), il **Deambulatore** (nell'ambito delle Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici), il **Massaggio estetico** (per Trattamenti di bellezza).

Si amplia poi la gamma degli aggregati di prodotto a rilevazione scanner, relativamente a **formaggi stagionati confezionati, frutta e vegetali freschi** (limitatamente a prodotti non stagionali venduti a peso fisso).

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e consultare il paniere ISTAT 2023 clicca qui.](#)

## **28. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Risorse per migrare dati e servizi al Polo Strategico Nazionale (PSN) - Pubblicato l'Avviso cloud**

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha reso noto di aver **pubblicato l'Avviso cloud che permette ad una platea di amministrazioni pilota di migrare i propri sistemi informativi.**

A decorrere **dal 10 febbraio 2023**, le Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) possono richiedere la migrazione dei propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, **verso il Polo Strategico Nazionale (PSN)**, aderendo all'Avviso della Misura 1.1 "Infrastrutture digitali", pubblicato dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Dopo l'attivazione del PSN, avvenuta a dicembre 2022 nel rispetto delle tempistiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo Avviso è aperto a **una platea di amministrazioni pilota.**

**Ministeri, Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio** possono usufruire di un importo totale pari a **373 milioni e 800 mila euro** per migrare in cloud i propri sistemi, applicazioni e dati sull'infrastruttura del PSN, come previsto dalla Missione 1 del PNRR e in linea con la Strategia Cloud Italia.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati Avvisi dedicati anche a tutte le Aziende Sanitarie Locali e alle altre amministrazioni centrali.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle modalità di migrazione dal sito del Dipartimento per la trasformazione digitale clicca qui.](#)

## **29. NUOVA TV DIGITALE - Nuove risorse per interventi di adeguamento al DVBT2**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha stanziato **2,5 milioni di euro** per l'adeguamento degli impianti di trasmissione al nuovo standard trasmissivo **DVB-T2**, necessario a garantire la continuità della fruizione dei **programmi televisivi** ai cittadini, per i territori che non rientrano nelle zone di coordinamento radioelettrico internazionale.

In queste zone sono compresi tutti i comuni delle province di: **L'Aquila, Potenza, Vibo Valentia, Avellino, Benevento, Salerno, Parma, Reggio Emilia, Frosinone, Rieti, Brescia, Isernia, Asti, Nuoro, Ogliastra, Messina, Palermo, Arezzo, Pistoia, Trento, Perugia, Belluno e alcuni comuni della provincia di Bolzano.**

Potranno altresì accedere alle agevolazioni, oltre ai territori menzionati, anche le aree nelle quali gli interventi infrastrutturali per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente.

Le **domande di ammissione al contributo**, che sarà erogato agli aventi titolo a compensazione dell'80% delle spese documentate ritenute ammissibili e, comunque, per un importo non superiore a 10.000 euro, dovranno essere inviate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy **entro il 3 marzo 2023.**

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

### **30. ABBONAMENTO RAI SPECIALE - Invariati i canoni per il 2023**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022, il **decreto 28 dicembre 2022** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante i **canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2023**.

In particolare il decreto stabilisce che **per l'anno 2023**, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione **fuori dell'ambito familiare** di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle Tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2015.

Precisamente i canoni saranno i seguenti:

- **strutture ricettive: da un minimo di euro 195,87 ad un massimo di euro 6.528,27** (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.) a seconda del numero delle stelle e del numero delle stanze;
- **strutture ricettive con detenzione di soli apparecchi radiofonici** è dovuto un canone annuo di **abbonamento di euro 28,79** (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.);
- **cinema, cinema-teatri, discoteche: da un minimo di euro 243,51 ad un massimo di euro 315,97** come canone base (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.), a seconda della categoria, con maggiorazione prevista per posto e con previsione di canone supplementare con percentuale sugli incassi.

Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto **dal 1° gennaio 2023**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 28 dicembre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 clicca qui.](#)

### **31. ISTANZE DI RICOGNIZIONE EVENTI CALAMITOSI - Esenti da imposta di bollo**

Con **Risposta a Interpello n. 187 del 1° febbraio 2023**, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle istanze, predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile, recanti:

- *"Riconoscione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"* (Modello C1);
- *"Riconoscione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione"* (Modello B1).

L'Agenzia delle entrate ricorda che, come chiarito nella relazione illustrativa al D.L. n. 176/2022 (c.d. *"Decreto Aiuti quater"*), il legislatore in un'ottica di semplificazione in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni, ha inteso **prevedere espressamente l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, "comunque denominati", a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali**, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza da parte dell'Autorità competenti, **con l'introduzione del nuovo articolo 8-ter alla Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972 (articolo introdotto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6)**.

Stante, pertanto, la dichiarazione dello stato di emergenza avvenuto con apposita ordinanza, **per le istanze** indicate sopra, da presentare da parte dei soggetti colpiti dagli eventi descritti, **deve ritenersi applicabile il trattamento di esenzione dall'imposta di bollo**.

LINK:

## **32. OCCHIALI DEL VIDEOTERMINALISTA - A carico del datore di lavoro - Sentenza della Corte di Giustizia UE**

**Per il dipendente addetto al videoterminale gli occhiali o i dispositivi di correzione della vista sono a carico del datore.**

Lo ha affermato la **Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con la sentenza 22 dicembre 2022, n.392 - C-392/21**, con la quale ha precisato che la nozione di **“dispositivi speciali di correzione”** di cui alla **direttiva 90/270/CEE del 29 maggio 1990** non è ristretta ai dispositivi utilizzati esclusivamente nell'ambito professionale e **include gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali.**

Tale obbligo può essere adempiuto sia mediante la fornitura diretta di questi dispositivi da parte del datore di lavoro, sia mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, **ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.**

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270, **i lavoratori devono ricevere “dispositivi speciali di correzione” in funzione dell'attività svolta**, qualora il risultato dell'esame degli occhi e della vista appropriato, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, o dell'esame oculistico, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di quest'ultima, **ne evidenzino la necessità e non possano essere utilizzati “dispositivi di correzione normali”.**

A tal riguardo, occorre sottolineare che l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270 opera una distinzione tra: da un lato, **«i dispositivi normali di correzione»**, e, dall'altro, i **«dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta»**, vale a dire l'attività svolta su attrezzature munite di videoterminali.

Dai lavori preparatori della direttiva 90/270 si ricava che la nozione di **«dispositivi di correzione»**, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, **devono essere intesi in senso ampio, cioè nel senso che essi ricomprendono non solo gli occhiali, ma anche altri tipi di dispositivi idonei a correggere o a prevenire i disturbi visivi.**

Per quanto riguarda la nozione di **«dispositivi normali di correzione»**, i quali rinviano a dispositivi che **non consentono di correggere i disturbi visivi accertati con gli esami** degli occhi e della vista, si deve considerare che si tratta di **dispositivi che sono portati al di fuori del luogo di lavoro e che non sono quindi necessariamente connessi alle condizioni di lavoro.**

Così, dispositivi del genere **non servono a correggere disturbi visivi connessi con l'attività lavorativa** e possono non avere alcun rapporto specifico con l'attività svolta su attrezzature munite di videoterminali.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di **«dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta»**, occorre ricordare che i lavoratori devono ricevere siffatti dispositivi speciali di correzione se, per correggere i disturbi visivi constatati in seguito agli esami degli occhi e della vista, **non possono essere utilizzati i dispositivi normali di correzione.**

Pertanto, un dispositivo speciale di correzione **deve necessariamente riguardare la correzione o la prevenzione di disturbi visivi che un dispositivo di correzione normale non sia in grado di correggere o prevenire.**

Il carattere speciale del dispositivo di correzione presuppone che quest'ultimo **abbia un rapporto con il lavoro su attrezzature munite di videoterminali**, in quanto serve a correggere o a prevenire disturbi visivi specificamente connessi a tale lavoro e accertati in seguito agli esami previsti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

I dispositivi speciali di correzione riguardano quindi **la correzione o la prevenzione di disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali.**

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del 22 dicembre 2022 C-392/21 clicca qui.](#)



LINK:

[Per consultare il testo della direttiva 90/270/CEE clicca qui.](#)

### **33. INTERPELLI IN MATERIA AMBIENTALE**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha dedicato un'apposita sezione del proprio sito istituzionale **alla raccolta degli interpellati in materia ambientale**, la cui produzione è espressamente prevista dal nuovo art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), introdotto dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito dalla L. n. 108/2021.

Nella sezione del sito sono pubblicate le risposte di questo Ministero alle istanze ricevute, suddivise per le seguenti tematiche:

- **Natura;**
- Mare;
- Tutela dell'acqua;
- Bonifiche;
- **Economia circolare;**
- **Qualità dell'aria;**
- Energia;
- **Valutazioni ed autorizzazioni ambientali; Rischi d'incidente rilevante;**
- Agenti fisici (rumore, inquinamento acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti);
- Difesa suolo.

Per ora sono attive le tematiche evidenziate in grassetto.

LINK:

[Per accedere la sezione dedicata alla raccolta degli interpellati in materia ambientale clicca qui.](#)

### **34. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Pubblicato l'Avviso per la presentazione dei programmi di intervento per l'anno 2023**

Il 31 gennaio 2023, è stato pubblicato l'**Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l'anno 2023**.

Gli enti di servizio civile iscritti all'albo di servizio civile universale possono presentare programmi d'intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, afferenti alle seguenti sezioni fino al termine indicato per ciascuna di esse:

- Sezione **SERVIZIO CIVILE DIGITALE (SCD): ore 14:00 del giorno 31 marzo 2023** - I programmi di intervento previsti per circa 5.000 operatori volontari sono finalizzati all'attuazione del Programma quadro del "Servizio Civile Digitale", al cui finanziamento sono destinate le risorse appositamente stanziare dal PNRR;
- Sezione **SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ORDINARIO: ore 14:00 del giorno 19 maggio 2023** - La sezione è finanziata con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e con quelle appositamente stanziare dal PNRR. Ciascun programma di intervento di servizio civile universale ordinario può realizzarsi esclusivamente in Italia o esclusivamente all'estero.

Gli enti interessati possono presentare al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale programmi d'intervento secondo le modalità previste dalla **Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 31 gennaio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del 31 gennaio 2023 clicca qui.](#)

## **35. GIOVANI2030 - La nuova piattaforma per i giovani tra i 14 e i 35 anni**

**GIOVANI2030** è la casa digitale **creata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale** proprio per chi, come te, cerca nuovi strumenti e nuove sfide per crescere e trovare la propria strada.

Se **hai tra i 14 e i 35 anni, risiedi in Italia** e vuoi conoscere e cogliere le migliori opportunità per il tuo presente e il tuo futuro, GIOVANI2030 è il posto giusto per te.

**Volontariato, Formazione, Educazione, Cultura, Agevolazioni e Incentivi, Iniziative nazionali, europee e internazionali:** il portale dei tuoi interessi è sempre aperto e in continuo aggiornamento.

GIOVANI2030 è una casa smart e interattiva, e ti ascolta: partecipa scrivendoci consigli e idee che possiamo realizzare per te! E connettiti con chi, come te, vuole scambiare proposte e progetti in comune. **Giovani si nasce, Grandi si diventa.**

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa di presentazione del portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al portale clicca qui.](#)

## **36. TENTATIVI DI PHISHING - L'Agenzia delle entrate invita a on aprile le mail**

**Attenzione!** Circolano nuove *e-mail* truffa con false disposizioni che sembrano provenire dall'amministrazione finanziaria. Questa volta l'oggetto dei finti messaggi è Commissione vigilanza sul registro tributario o sull'anagrafica tributaria. Nel testo della *e-mail* il destinatario è avvisato dell'esistenza di incongruenze nei dati delle liquidazioni Iva 2023. A seguire viene fornito un link da cui scaricare i documenti per conoscere i dettagli della presunta anomalia.

L'Agenzia segnala che nei messaggi analizzati, sono evidenti i tipici errori dei tentativi di *phishing*: a partire dall'indirizzo del mittente, palesemente inconsistente, all'avviso generico di incongruenza nelle liquidazioni periodiche senza la necessaria indicazione del trimestre di riferimento.

**L'Agenzia ancora una volta ribadisce la propria estraneità al nuovo tranello e disconosce con decisione le comunicazioni e i documenti recapitati, mai emessi dalle sue strutture.**

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

### **1) BCE - NUOVO RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE DAL PROSSIMO 8 FEBBRAIO**

Il 2 febbraio la BCE ha annunciato un **nuovo rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base**.

La nuova decisione si somma ai cinque rialzi consecutivi già decisi nel corso del 2022.

Nello specifico, con effetto **dal prossimo 8 febbraio**, i tassi di interesse:

- sulle operazioni di rifinanziamento principali passeranno **dal 2,50% al 3%**;
- sulle operazioni di rifinanziamento marginale passeranno **dal 2,75% al 3,25%**;
- sui depositi presso la banca centrale passeranno **dal 2% al 2,50%**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della BCE clicca qui.](#)

## **2) CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NELLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022**

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2022, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

- **Europa:** 3.249.811;
- **America meridionale:** 1.859.354;
- **America settentrionale e centrale:** 515.170;
- **Africa, Asia, Oceania e Antartide:** 309.083.

Lo ha reso noto il Ministero dell'interno con il **decreto 30 gennaio 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2023.

LINK:

[Per consultare il decreto e la tabella allegata degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni clicca qui.](#)

## **3) LAVORATORI IN SMART WORKING - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE**

Nell'**interpello n. 1/2023**, pubblicato il 1° febbraio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito alla individuazione del **medico competente in relazione ai lavoratori in smart working**.

La Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, **il datore di lavoro può nominare più medici competenti**, individuando tra essi un medico con **funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative** nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

E', dunque, possibile, per il datore di lavoro, individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, per consentire la **sorveglianza sanitaria dei dipendenti** che lavorano in **smart working**.

In questo modo, come avvenuto durante l'**emergenza sanitaria**, sarà assegnato un **medico più vicino** ai lavoratori che svolgono l'attività lavorativa presso il proprio domicilio o comunque lontano dalla sede di lavoro, garantendo loro maggiore **sicurezza**.

LINK:

[Per consultare il testo dell'Interpello n. 1/2023 clicca qui.](#)

## **4) AGGIORNATO IL PORTALE ECOBONUS E BONUS CASA PER INVIO DATI ALL'ENEA**

E' attivo e operativo dal 1 febbraio scorso, il portale aggiornato, tramite il quale è possibile **trasmettere all'ENEA** i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali relative all'**Ecobonus** (art. 14 del D.L. 63/2013) e al **Bonus Casa** (art. 16-bis del DPR 917/1986).

Per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023, spiega l'ENEA, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, decorre dalla data di messa online del sito, quindi il 1° febbraio 2023.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **5) IL MODELLO IVA 74-bis SI ADEGUA AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

Con **provvedimento del 7 febbraio 2023, Prot. n. 36026/2023**, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il **modello IVA 74-bis** per adeguarlo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.

A decorrere dal 2023, utilizzando il **nuovo modello IVA 74-bis**, i curatori o i commissari liquidatori dovranno presentare - **entro quattro mesi dalla data di nomina** - una dichiarazione ai fini IVA relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento e scaricare il modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

## **6) AUTO DI SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN CORSO LA RILEVAZIONE ANNUALE**

**Entro il 28 febbraio 2023** le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione hanno l'obbligo, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014, di aggiornare e comunicare i dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo **utilizzate alla data del 31 dicembre 2022**.

La rilevazione, realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con FormezPA, pone infatti a carico delle amministrazioni l'obbligo di comunicare ogni anno, in via telematica, i dati sulle autovetture in uso - a

qualunque titolo utilizzate - che verranno poi elaborati e resi pubblici nel sito del Dipartimento: numero ed elenco dei mezzi, distinti tra quelli di proprietà e quelli in locazione, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

L'invio delle informazioni dovrà avvenire **tramite l'apposita piattaforma digitale**.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato clicca qui.](#)

## **7) OSSERVATORIO SULLE PARTITE IVA**

Nel corso del 2022 sono state **aperte circa 501.500 nuove partite Iva** con una flessione dell'8,7% rispetto al 2021, anno in cui si era registrato un elevato numero di aperture a seguito dell'allentamento delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19.

È quanto emerge dall'aggiornamento dei dati dell'**Osservatorio sulle partite Iva pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

La **distribuzione per natura giuridica** mostra che:

- il 70% delle partite Iva è stato aperto da persone fisiche,
- il 22,3% da società di capitali,
- il 3,3% da società di persone.

Rispetto al 2021 la diminuzione di avviamenti è generalizzata: dalle società di persone (-8,1%), alle società di capitali (-5,9%) fino alle persone fisiche (-4,9%).

La **classificazione per settore produttivo** evidenzia che, per la prima volta, le attività professionali hanno registrato il maggior numero di aperture di partite Iva (circa il 19% del totale), seguite dal commercio (18,3%) e dall'edilizia (11%).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 1° al 12 Febbraio 2023)**

**1) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 9 dicembre 2022:** Condizioni e criteri per la concessione da parte dei confidi di finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 24 novembre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 409/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**3) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 24 novembre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media. (Delibera n. 410/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**4) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 24 novembre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 411/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) Legge 1° febbraio 2023, n. 10:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 187/2022, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**6) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 24 novembre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line. (Delibera n. 412/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**7) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 24 novembre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. (Delibera n. 413/22/CONS). (Delibera n. 412/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**8) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 24 novembre 2022:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale. (Delibera n. 414/22/CONS). (Delibera n. 412/22/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'interno - Decreto 30 gennaio 2023:** Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 30 dicembre 2022:** Aggiornamenti relativi all'anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 16 gennaio 2023:** Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**